

contenziosa e in amministrativa. Ammettendosi una tale distinzione, che non può contraddirsi, ne discende per necessaria illazione che deve riconoscersi giurisdizione in quei Consigli che non possono essere ommessi. Quando il ministro è in diritto di progredire oltre senza chiedere nè ricevere avviso, egli solo amministra ed ha giurisdizione; ma quando, per legge, deve necessariamente chiedere il consiglio, non può a meno di concedersi una parte di giurisdizione in chi emette il proprio avviso. Se il parere di questi Consigli è, in certi casi, obbligatorio, non si può sostenere che essi non abbiano un'ingerenza, una specie di giurisdizione amministrativa.

Premesse le citate autorità, credo inutile di trattenermi più oltre la Camera su questa quistione. Dirò solo che, anche considerando la presunta intenzione del legislatore relativamente all'articolo 98 della legge elettorale, io mi sono formato l'idea che egli, da tutti conosciuto religiosissimo, avendo anzitutto dichiarato nel primo articolo dello Statuto che la religione nostra cattolica era l'unica religione dello Stato; e, per altra parte, essendo pieno di spirito d'indipendenza e di italianità, come lo dimostrò coi fatti, nella legge elettorale ha dovuto provvedere a che non potesse in verun modo venir scemata da influenze straniere l'indipendenza dei membri del corpo legislativo, e che la religione non dovesse in alcun modo essere pregiudicata da distrazioni delle diverse dignità del clero aventi o cura d'anime o semplice giurisdizione.

Ora, dal momento che i canonici devono quanto meno avere il consenso del vescovo per lasciare la loro residenza, il quale, sebbene non possa rifiutarlo, potrebbe tuttavia in certi casi mettere delle condizioni e mutare il mandato libero dell'eletto in mandato imperativo, si dovette necessariamente redigere la legge, e noi dobbiamo interpretarla nel senso che non sia ammesso chi va soggetto a queste potestà estranee.

Conchiudo adunque, ritenute le leggi canoniche, ritenuto anche di più lo spirito dello Statuto, doversi accogliere l'istanza fatta dall'onorevole Gastaldetti perchè i canonici dei Capitoli cattedrali sieno dichiarati ineleggibili.

SOTGIU. Signori, anche dopo i molti dottissimi discorsi pronunciati da quelli che siedono da questa parte destra della Camera, anche dopo il discorso pronunciato dal signor ministro dell'interno, io non credo menomato in me alcunamente il debito di perorare una causa che credo buona e giusta.

In primo luogo farò qualche osservazione a quello che ha detto l'onorevole Mamiani.

Egli appunto come non giusta l'espressione che si usò l'altro ieri da uno dei membri del lato destro della Camera che, cioè, i canonici non fossero obbligati alla residenza. Non fu detto questo così in generale, ma che i canonici non sono obbligati a una residenza che nasca da giurisdizione. Non si è punto negato che siano obbligati alla residenza che il coro loro prescrive.

Ha detto lo stesso onorevole Mamiani alcun che contro la Roma politica e religiosa. Dirò a questo riguardo che

Roma religiosa e politica non ha mai fatto la guerra ad alcuna forma di governo (*Susurro a sinistra*), è sempre andata d'accordo con tutti i Governi, semprechè l'ha potuto: andò d'accordo colle monarchie assolute, colle monarchie costituzionali, colle repubbliche; e la storia lo prova. Il signor professore della filosofia della storia non credo potrà negare quest'asserzione.

L'onorevole Mamiani ha detto molte cose sulla incompatibilità dei doveri che hanno i canonici nelle chiese cattedrali ed i doveri che avrebbero se venissero a sedere nel Parlamento come deputati.

Risponderò che il clero può, anzi deve, in molte circostanze, penetrare da per tutto, come il sole manda i suoi raggi e penetra in ogni dove (*Ilarità e rumori*); come i raggi solari penetrano dappertutto senza imbrattarsi di chicchessia, e si ritirano egualmente puri e luminosi, così il clero ha il debito di penetrare in qualunque affare della società (*Esclamazioni e risa alla sinistra ed al centro*) per illuminare, per dirigere, per sanare.

Questa è la missione che il clero tiene dal suo divino istitutore, e nessuno gliela può togliere.

Ha inoltre aggiunto qualche cosa alludendo ad un celebre testo di san Paolo, che fu pur proferito in altra tornata in questa questione: *Nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus*. Nel testo greco non vi è *Deo*, e si dice: *Nemo militans implicat se negotiis secularibus* (Nessuno che sia addetto ad una milizia va ad immischiarsi di troppo in altri affari che lo distraggano troppo dalle sue occupazioni) (*Ilarità*); questo è detto non dei soli canonici ma degli ecclesiastici in generale, e dirò ancora di tutti i cristiani che non debbono immischiarsi di troppo in affari secolari (*Risa*), ma debbono trattarli in modo che il loro cuore ed il loro spirito restino sempre superiori alle vicissitudini delle cose umane, cosicchè lo spirito del cristiano, del sacerdote, di qualunque prelado della Chiesa, mentre da lui si trattano affari scolareschi, si mantenga superiore alle cose mondiali. Questo testo nulla ha che fare coll'eleggibilità dei canonici o di altri ecclesiastici.

Si proferì pure il celebre testo del Vangelo che dice: *Regnum meum non est de hoc mundo*, e s'interpretò contro il vero senso che gli si deve attribuire. Quel testo significa che il regno di Cristo non ha origine da questo mondo: non dice *in hoc mundo*, dice *de hoc mundo*. (*Ilarità rumorosa e prolungata*)

PERSIDENTE. Se l'oratore è interrotto, non si può sentire. La nazione ha diritto di conoscere il testo dei discorsi dei suoi rappresentanti; quindi prego gli interrottori di far silenzio perchè gli stenografi possano raccogliarli.

SOTGIU. Quelli che hanno coltivato la lingua latina possono darmi ragione. Rispondo poi all'onorevole Bixio confermando quel che egli ha detto dei Capitoli cattedrali della Sardegna per riguardo alla parrocchialità. I Capitoli della Sardegna, e segnatamente quello di Oristano al quale ho l'onore di appartenere, non pongono la mano sull'elezione del parroco, il par-